

DELIBERAZIONE 16 FEBBRAIO 2017
66/2017/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEL MERCATO DEL GAS, FUNZIONALI
ALL'AVVIO DEL REGIME DI BILANCIAMENTO

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 16 febbraio 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/14);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 marzo 2013 (di seguito: decreto 6 marzo 2013) ed il relativo allegato, recante “Disciplina del mercato del gas naturale”;
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, 137/02;
- la deliberazione dell’Autorità 15 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione 45/11);
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2011, ARG/gas 165/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 165/11);
- la deliberazione dell’Autorità 6 dicembre 2012, 525/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 525/2012/R/gas);
- il parere dell’Autorità 10 gennaio 2013, 4/2013/I/gas (di seguito: parere 4/2013/I/gas);
- la deliberazione dell’Autorità deliberazione 7 agosto 2013, 365/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 365/2013/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità deliberazione 12 giugno 2015, 282/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 282/2015/R/gas);

- la deliberazione dell’Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 312/2016/R/gas) e il relativo Allegato A (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell’Autorità deliberazione 15 settembre 2016, 502/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 502/2016/R/gas);
- comunicazione dell’1 febbraio 2017 del Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME), (prot. Autorità 3839 dell’1 febbraio 2017).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 30, comma 1, della legge 99/09 stabilisce, tra l’altro, che la disciplina del mercato del gas naturale, predisposta dal GME, è approvata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l’Autorità;
- l’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 93/11 ha previsto che il GME assuma la gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale e che a tal fine l’Autorità fissi le condizioni regolatorie atte a garantire al GME lo svolgimento di tali attività, ivi compresa quella di controparte centrale delle negoziazioni concluse dagli operatori sui predetti mercati;
- con la deliberazione 525/2012/R/gas, l’Autorità ha fissato le condizioni regolatorie funzionali a garantire al GME lo svolgimento dell’attività di gestione dei mercati a termine fisici del gas naturale;
- con il parere 4/2013/I/gas l’Autorità, ha espresso, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge 99/09, parere favorevole allo schema di disciplina del mercato del gas predisposta dal GME;
- con il decreto 6 marzo 2013, il Ministro dello Sviluppo Economico ha approvato, ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge 99/09, la disciplina del mercato del gas naturale come integrata dal GME in esito al sopra richiamato parere dell’Autorità e al parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari;
- con la deliberazione 282/2015/R/gas l’Autorità ha integrato le disposizioni in materia di condizioni regolatorie per lo svolgimento dell’attività di gestione dei mercati fisici del gas naturale prevedendo, in particolare, la possibilità per il GME di registrare nel sistema PSV transazioni per conto di borse terze per quantitativi di gas oggetto di contratti conclusi presso le medesime borse terze.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 312/2016/R/gas e, in particolare, con il TIB, l’Autorità ha dato attuazione, con decorrenza dall’1 ottobre 2016, al nuovo regime di bilanciamento in conformità con le disposizioni del Regolamento 312/2014;
- gli articoli 6 e 7 del TIB prevedono che il GME gestisca, nell’ambito della piattaforma di scambio, specifiche sessioni per la negoziazione di prodotti *locational* e di quantitativi di gas in stoccaggio;

- il comma 2.1, della deliberazione 312/2016/R/gas, prevede che nelle more delle modifiche alla disciplina del mercato del gas per la gestione del mercato dei prodotti *locational* (MPL) e del mercato organizzato per la negoziazione di gas in stoccaggio (MGS), di cui agli articoli 6 e 7 del TIB, i medesimi mercati siano organizzati nell'ambito del regolamento PBgas;
- il comma 7.4, lettera a), della deliberazione 312/2016/R/gas, prevede che la deliberazione 45/11 continui ad applicarsi limitatamente a quanto necessario ai fini:
 - dell'attuazione delle disposizioni transitorie per la gestione dei mercati di cui al comma 2.1 richiamato al precedente alinea;
 - della gestione delle partite economiche per il bilanciamento maturate sino al 1 ottobre 2016;
- con deliberazione 502/2016/R/gas l'Autorità ha adottato disposizioni in materia di disciplina del mercato del gas, funzionali all'avvio del regime di bilanciamento, con le quali sono state adeguate, tra l'altro, le previsioni in tema di registrazione al PSV, da parte del GME, delle transazioni concluse sul M-GAS;
- in data 1 febbraio 2017 il GME ha trasmesso una nota nella quale sono sintetizzate le osservazioni pervenute da parte di soggetti interessati ad un documento di consultazione predisposto dal GME relativo all'attuazione della fase di regime del sistema di bilanciamento di cui alla deliberazione 312/2016/R/gas; la medesima nota contiene le valutazioni del GME in relazione alle osservazioni pervenute;
- in particolare tale nota evidenzia l'opportunità di introdurre alcune integrazioni alla richiamata regolazione dell'Autorità di cui alla deliberazione 525/2012/R/gas, come modificata dalla deliberazione 502/2016/R/gas funzionale all'attuazione della fase a regime; tali integrazioni riguardano:
 - l'estensione della disciplina della registrazione al PSV definita per le transazioni concluse sui mercati componenti l'attuale configurazione del M-GAS, anche alle transazioni concluse sull'MPL il quale, con la fase di regime, costituirà, anch'esso, parte del M-GAS, garantendone il buon esito;
 - la previsioni della stipula di apposite convenzioni con le imprese stoccaggio relativamente alla gestione dei flussi informativi necessari al funzionamento delle negoziazioni sull'MGS e a garanzia del buon esito delle stesse;
- con la medesima nota il GME ha prospettato il passaggio al nuovo assetto con decorrenza dall'1 aprile 2017, rilevando tuttavia la necessità che in prima applicazione e comunque non oltre il 30 settembre 2017, nelle more della definizione con le imprese di stoccaggio delle predette convenzioni e dell'implementazione dei relativi flussi informativi:
 - lo scambio dei dati e delle informazioni tra il GME e la società Stogit, funzionali alla gestione del MGS, sia effettuato per il tramite di Snam Rete Gas, secondo le modalità e i termini definiti tra il GME e Snam Rete Gas in apposita convenzione;

- la partecipazione al MGS continui ad essere limitata all'impresa maggiore di stoccaggio.

RITENUTO CHE:

- al fine di dare applicazione al nuovo regime di bilanciamento, e in particolare alle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del TIB entro il termine del prossimo 1 aprile 2017, sia necessario integrare le condizioni regolatorie contenute nella deliberazione 525/2012/R/gas;
- sia inoltre opportuno raccogliere in un unico testo integrato le disposizioni in materia di condizioni regolatorie per la gestione dei mercati fisici di cui alla deliberazione 525/2012/R/gas e 282/2015/R/gas;
- sia necessario prevedere che le disposizioni transitorie per la gestione dei mercati di cui all'articolo 2 della deliberazione 312/2016//R/gas perdano efficacia dall'1 aprile 2017 e che conseguentemente, dalla medesima data cessi di operare la piattaforma per il bilanciamento di cui all'articolo 5 della deliberazione 45/11 e sia risolta la convenzione tra il GME e la Snam Rete Gas di cui al comma 3.3 della deliberazione 45/11;
- sia infine necessario definire modalità transitorie per la gestione dell'MGS nelle more della definizione delle convenzioni tra il GME e le imprese stoccaggio relativamente alla gestione dei flussi informativi necessari al funzionamento delle negoziazioni sull'MGS e della loro implementazione

DELIBERA

1. di approvare il testo integrato (TICORG) relativo alle disposizioni in materia condizioni regolatorie per lo svolgimento dell'attività di gestione dei mercati fisici del gas contenute nell'Allegato A alla presente deliberazione;
2. di prevedere che le disposizioni transitorie per la gestione dei mercati, di cui all'articolo 2, della deliberazione 312/2016/R/gas, continuino ad applicarsi sino e non oltre il 31 marzo 2017;
3. di prevedere che con l'esecuzione delle transazioni concluse nelle sessioni di mercato relative al giorno gas 31 marzo 2017 cessi di operare la piattaforma per il bilanciamento, di cui all'articolo 5, della deliberazione 45/11 e sia risolta la convenzione tra il GME e Snam Rete Gas, di cui al comma 3.3, della medesima deliberazione;
4. di prevedere che il GME definisca e pubblichi, con congruo anticipo rispetto alla data del 31 marzo 2017, le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni del punto 3;
5. di prevedere che le convenzioni tra il GME e le imprese di stoccaggio, di cui al comma 7.1, dell'Allegato A alla presente deliberazione, siano trasmesse

- all'Autorità entro il 1 settembre 2017, al fine di consentire la loro approvazione non oltre il 1 ottobre successivo;
6. di prevedere che nelle more della stipula delle convenzioni di cui al punto 5 e dell'implementazione dei relativi flussi informativi:
 - a. lo scambio dei dati e delle informazioni tra il GME e la società Stogit, funzionali alla gestione del MGS, continui ad essere effettuato per il tramite di Snam Rete Gas e che, a tal fine, il GME e Snam Rete Gas disciplinino, nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla presente deliberazione, anche i predetti dati e informazioni, in conformità con quanto previsto all'articolo 7, dell'Allegato A alla presente deliberazione e al comma 7.5 del TIB;
 - b. la partecipazione al MGS continui ad essere limitata all'impresa maggiore di stoccaggio.
 7. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico, al GME, a Snam Rete Gas, a Stogit e a Edison Stoccaggio;
 8. di abrogare, con l'entrata in vigore del presente provvedimento, in quanto recanti norme recepite dall'Allegato A al presente provvedimento, le deliberazioni 525/2012/R/gas e 282/2015/R/gas;
 9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it

16 febbraio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni